

parte un caso in cui ha coperto quasi per intero la massa passiva, hanno finanziato questa per valori oscillanti tra 1/6 e 1/2.

- In cinque casi si è reso necessario il ricorso all'accensione di un mutuo con oneri a carico del comune. Per ulteriori tre enti la decisione di procedere all'indebitamento è in itinere e si prevede, con ogni probabilità, positiva. Per cinque enti si è deciso di non percorrere questa strada.
- Quattro enti hanno deciso la vendita di beni immobili disponibili per acquisire risorse liquide da destinare a copertura della massa passiva.
- Solo in due casi l'O.S.L. ha già depositato il piano di estinzione delle passività. Negli altri casi in ritardo, il Ministero dell'Interno ha notificato una ingiunzione a provvedere in tempi rapidi.
- In risposta a specifica domanda istruttoria, per due enti, l'O.S.L. ritiene che il comune incorrerà nella gestione straordinaria di cui all'art. 268 bis e ter TUEL. Per un altro caso lo si ritiene probabile.
- Per la significativa entità della massa passiva accertata, pari a euro 578.023.360,00, si pone in evidenza che il comune di Taranto ha aderito alla procedura semplificata ex art. 258 TUEL e che al 31/12/2007 i debiti transatti ammontavano a euro 173 milioni e quelli liquidati e pagati a oltre 97 milioni di euro.

12.4 Considerazioni d'insieme

Raggiungere il risanamento senza alcun intervento erariale, o regionale, per gli enti locali dissestati è impossibile.

Il solo intervento del Ministero dell'Interno diretto ad assicurare trasferimenti erariali in linea con la media della fascia demografica di appartenenza ed il contributo a copertura della spesa per il personale posto in disponibilità, per quanto utili a mantenere il nuovo bilancio riequilibrato, non hanno capacità di incidenza sulle passività pregresse.

È pur vero che il sistema previgente, che assicurava l'intervento erariale — può dirsi — a completa copertura dello squilibrio, non era certo di incentivo all'assunzione delle dovute responsabilità degli enti per una sana gestione della finanza pubblica locale e che, in qualche caso, aveva generato dissesti meramente strumentali per lucrare le risorse erariali di sostegno. È anche vero, però, che in moltissimi casi il dissesto è stato l'espressione di un malessere socio-economico strutturale particolarmente diffuso in alcune regioni del Sud dove gli enti locali sono penalizzati dalle minori possibilità di godere di un benessere socio-economico territoriale esistente in altre parti della Nazione.

Allora, il legislatore ordinario, che correttamente ha iniziato a dare attuazione al dettato costituzionale che postula una finanza locale autonoma e responsabile, non poteva non dare altrettanta attuazione a quanto ugualmente asserito nell'art. 119 della Costituzione dove è disposto che "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni".

È proprio nell'ossequio a questo dettato costituzionale che si inseriscono le norme statali, o regionali, che prevedono gli interventi straordinari a favore degli enti in dissesto.

Queste risorse aggiuntive, poste a disposizione delle gestioni straordinarie di liquidazione, consentono, insieme agli sforzi finanziari degli enti chiamati all'assunzione di responsabilità ora non più declinabili, di raggiungere il risultato del risanamento.

Certo, i tempi previsti dal TUEL in vigore di un altro sistema, si ritiene non siano più attuali ed il dato oggettivo ne è prova. Sempre sulla base del dato oggettivo, che individua solo in due-tre ipotesi l'eventualità di dover ricorrere ad ulteriore procedura straordinaria dopo la chiusura di quella ordinaria attuale, può verosimilmente ritenersi che il nuovo sistema sia complessivamente efficace.

Deve rilevarsi, poi, che la chiave di volta, che può aiutare a dare soluzione a molte difficoltà, possa stare proprio nella procedura semplificata ex art. 258 TUEL. Essa è apprezzata da tutti gli O.S.L. e, ove possibile, attuata.

È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa.

È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce.

Prospetto 1**Enti dissestati per Regione ed anno del dissesto al 31/12/2007****ANNO DISSESTO**

REGIONE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Totale
Piemonte		1	2	1	1															5
Lombardia		3	3	5	1	1					1									14
Liguria	1			2																3
Veneto	1			1				1												3
Emilia Romagna	1		4	1		1			1											8
Toscana	3	1																		4
Umbria	2	1				1														4
Marche	2	1	1			1									1					6
Lazio	7	2	5	2	7	3	3	2		1		2		1		1	1		1	38
Abruzzo	6	1	1	4	1	1	3													17
Molise	4	4		1	2	1														12
Campania	18	18	10	12	22	14	2	1	5		2	1		1	1	1		2		110
Puglia	21	4	2	4	2		1												1	35
Basilicata	4	3	3	1	3	2	2	1												19
Calabria	51	22	13	10	11	7	2	3	1		1		1	2						124
Sicilia	2	3	1	2	2	6	3	1			1						3			24
Sardegna	2												1							3
Totale compl.	125	64	45	46	52	38	16	9	7	1	4	3	2	4	2	2	4	3	1	429

Prospetto 2

Enti disestati per regione e classe demografica al 31/12/2007

REGIONE	CLASSE DEMOGRAFICA												Totale enti
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	99	
PIEMONTE	4	1											5
LOMBARDIA	4	4	3		2	1							14
VENETO							1	2					3
LIGURIA	1	1	1										3
E.ROMAGNA			4	1	3								8
TOSCANA		1	1			2							4
UMBRIA			1	2				1					4
MARCHE		1	3	1	1								6
LAZIO	7	5	7	2	7	2	4	3	1				38
ABRUZZO	5	2	5	3	1			1					17
MOLISE	3	7	2										12
CAMPANIA	2	15	24	8	12	19	16	11	1		1	1	110
PUGLIA			4	3	9	16	1	1		1			35
BASILICATA		4	5	3	3	2	1		1				19
CALABRIA	2	19	36	19	28	14	6						124
SICILIA	2	1	5	1	4	5	5	1					24
SARDEGNA					1	1		1					3
totale enti	30	61	101	43	71	62	34	21	3	1	1	1	429

Prospetto 3

Enti disestati per i quali, al 31/01/2008, non risulta depositato il piano di estinzione

Regione	ANNO DISS.	00	02	03	04	05	06	07	09	totale enti
Marche	2003			1						1
Totale MARCHE				1						1
Lazio	2000		1							1
	2004						1			1
	2005			1						1
	2007							1		1
Totale LAZIO			1	1			2			4
Campania	1994		1							1
	2002		1							1
	2003				1					1
	2004				1					1
	2006			1	1					2
Totale CAMPANIA			3	1	2					6
Puglia	1995					1				1
	2006								1	1
Totale PUGLIA						1			1	2
Calabria	2002		1		1					2
Totale CALABRIA			1		1					2
Sicilia	2005	1					1	1		3
Totale SICILIA		1					1	1		3
Sardegna	2002				1					1
Totale SARDEGNA					1					1
totale enti		1	5	3	4	1	3	1	1	19

Prospetto 4

Enti in dissesto - mutui concessi dal 1989 con oneri a carico dello Stato

(migliaia di euro)

REGIONE	Dati	CLASSE DEMOGRAFICA											totale compl.	
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	11	99		
Piemonte	n.ent	3	1											4
	mutuo	144	325											468
Lombardia	n.ent	4	2	3		2	1							12
	mutuo	664	354	403		1.953	91							3.464
Liguria	n.ent	1	1	1										3
	mutuo	82	778	650										1.511
Veneto	n.ent								1	2				3
	mutuo								479	17.729				18.209
Emilia Rom.	n.ent			4	1	2								7
	mutuo			2.419	941	2.694								6.053
Toscana	n.ent		1	1				2						4
	mutuo		425	656				3.187						4.268
Umbria	n.ent			1	2					1				4
	mutuo			1.103	1.068					8.824				10.994
Marche	n.ent		1	3		1								5
	mutuo		89	2.309		802								3.200
Lazio	n.ent	7	4	7	1	6	2	2	3	1				33
	mutuo	1.936	1.918	5.191	1.131	3.780	3.869	4.392	13.156	14.122				49.497
Abruzzo	n.ent	5	2	5	3	1				1				17
	mutuo	1.085	776	4.753	2.538	2.133				11.643				22.929
Molise	n.ent	3	6	2										11
	mutuo	454	1823	1625										3902
Campania	n.ent	2	15	22	7	10	19	16	11	1	1	1		105
	mutuo	730	8.630	21.213	8.494	22.989	53.879	84.781	112.998	15.281	309.765	110.881		749.642
Puglia	n.ent			4	2	9	16	1	1					33
	mutuo			1.390	2.324	9.233	35.302	3.903	6.889					59.043
Basilicata	n.ent		4	5	3	3	2	1		1				19
	mutuo		2.537	3.295	42.404	3.904	5.625	7.062		17.343				82.171
Calabria	n.ent	2	19	35	19	27	14	6						122
	mutuo	992	9.697	32.712	25.096	53.410	44.778	25.549						192.234
Sicilia	n.ent	1	1	5	1	4	5	4						21
	mutuo	374	1.074	2.828	1.778	8.057	16.608	20.966						51.684
Sardegna	n.ent					1	1			1				3
	mutuo					1.175	724			6.690				8.589
TOTALE ENTI		28	57	98	39	66	62	31	20	3	1	1	496	
TOTALE MUTUO		6.462	28.426	80.548	85.774	110.130	164.063	147.133	177.930	46.746	309.765	110.881	1.267.860	